

Luogo _____, data _____

Oggetto: Contratto autonomo di garanzia

Premesso che:

Patrimonio del Trentino spa intende procedere ad una ricerca immobiliare per l'eventuale acquisto, di un immobile già realizzato o in fase di realizzazione, situato nel Comune di Tione di Trento, da destinare ad ambulatori di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e ad archivi dell'APPS, e che, a tal fine, ha provveduto a pubblicizzare apposito bando in ragione del quale chiunque intenda aderire dovrà farlo facendo pervenire la propria offerta vincolante, incondizionata, ferma ed irrevocabile, allegando, a titolo di cauzione provvisoria, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni conseguenti all'aggiudicazione, un assegno circolare non trasferibile intestato a Patrimonio del Trentino spa pari ad € 5.000 (cinquemila/00), oppure ricevuta di accredito sul conto corrente dell'ente per lo stesso importo o, in alternativa, il documento originale comprovante l'avvenuta stipula di apposita fidejussione bancaria, irrevocabile ed a prima richiesta, intestata a Patrimonio del Trentino spa pari ad € 5.000 (cinquemila/00) e valida fino a centottanta giorni rispetto alla data di gara (data di apertura delle offerte);

- a) il/la Signore/a e/o la Società _____ (di seguito anche l'Offerente) intende presentare un'offerta ferma, irrevocabile, incondizionata e vincolante per l'Immobile oggetto di ricerca (di seguito l'Offerta);
- b) la scrivente Banca conosce l'intero contenuto dell'Offerta;
- c) a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni conseguenti all'aggiudicazione, l'Offerente si è impegnato a consegnare a Patrimonio del Trentino spa un contratto autonomo di garanzia (di seguito la Garanzia) a favore della stessa Patrimonio del Trentino spa, escutibile a prima richiesta, per l'importo pari ad € 5.000 (cinquemila/00) ed avente efficacia sino a 180 giorni rispetto alla data di gara (data di apertura delle offerte);

Tutto ciò premesso,

1. con la presente, la sottoscritta Banca _____ (di seguito la Banca) si obbliga direttamente e autonomamente al puntuale soddisfacimento delle ragioni di credito di Patrimonio del Trentino spa nascenti dalla presentazione dell'Offerta da parte dell'Offerente in caso di revoca e/o recesso della stessa Offerta ovvero in caso di rifiuto e/o rinuncia da parte dell'Offerente a sottoscrivere il relativo contratto nei termini indicati in caso di accettazione della proposta di vendita contenuta nell'Offerta, ovvero per qualsivoglia inadempimento delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e/o nascenti dall'aggiudicazione, obbligandosi irrevocabilmente a versare a Patrimonio del Trentino spa medesima quell'importo che la stessa sarà ad indicare come dovuto anche a titolo di risarcimento entro il massimale globale di € 5.000 (cinquemila/00);
2. il versamento di detta somma a Patrimonio del Trentino spa avverrà a prima e semplice richiesta della società stessa, entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta, senza ulteriore avviso;
3. il versamento avverrà inoltre senza bisogno di prova dell'inadempimento e senza limitazioni o condizioni di alcun tipo e senza possibilità di eccezione alcuna da parte della Banca, anche se determinata da opposizioni giudiziali e/o stragiudiziali, da chiunque ed a qualsiasi titolo attivate, e nonostante qualsiasi eccezione e/o opposizione da parte dell'Offerente o loro aventi causa,

nonché indipendentemente dall'efficacia e validità degli obblighi e degli impegni dell'Offerente di cui alla lettera (c) delle premesse.

Inoltre, la Banca si impegna a pagare a Patrimonio del Trentino spa, sempre fino a concorrenza del suddetto importo e secondo le suddette modalità, ogni eventuale somma giudizialmente liquidata, con provvedimento giurisdizionale anche provvisoriamente esecutivo, a seguito dell'inadempimento dell'Offerente alle obbligazioni assunte a seguito della presentazione dell'Offerta.

4. E' escluso il beneficio della preventiva escussione dell'Offerente di cui all'art. 1944 cod. civ..
5. La Garanzia resterà integra e valida, in espressa deroga all'art. 1957 cod. civ., senza che Patrimonio del Trentino spa sia tenuta ad escutere, né in via giudiziale né in via stragiudiziale, l'Offerente.

La Garanzia mantiene tutti i suoi effetti anche nel caso di invalidità delle obbligazioni garantite e la Banca non potrà opporre a Patrimonio del Trentino spa nessuna eccezione relativa alle suddette obbligazioni.

La Banca dichiara espressamente di rinunciare ad eccepire l'estinzione della Garanzia per fatto di Patrimonio del Trentino spa.

La Garanzia perderà efficacia alla data del pagamento del relativo Prezzo di aggiudicazione e comunque non prima di 180 giorni rispetto alla data di gara (data di apertura delle offerte).

6. La Banca dichiara di accettare per ogni eventuale controversia la competenza esclusiva del Foro di Trento.
La Garanzia è regolata dal diritto italiano.

Qualsiasi comunicazione inerente alla Garanzia dovrà essere effettuata al seguente indirizzo

Banca _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente le seguenti clausole:

2. pagamento incondizionato a semplice e a prima richiesta;
3. non opponibilità di eccezioni o contestazioni di sorta;
4. esclusione beneficio preventiva escussione;
5. deroga all'art. 1957 cod. civ.;
6. foro competente.

Banca _____